



COMUNE DI NURECI

Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.600 Fax 0783 96.646
email amministrativo@comune.nureci.or.it – pec amministrativo@pec.comune.nureci.or.it web www.comune.nureci.or.it

AREA AMMINISTRATIVA

**DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
N. 370 DEL 18/10/2024 REG.GEN
N.83 DEL 18/10/2024**

OGGETTO: CONTENZIOSO -AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE CIG:B39F50EE66

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il decreto n. 3 del 05.07.2024 con il quale è stato attribuito al sindaco Ing. Atzori Emanuel la titolarità della posizione organizzativa dell'area finanziaria tributi e amministrativo/personale per il periodo dal 05.07.2024, in attesa di nuova e successiva nomina di nuovo responsabile;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 03 del 29/02/2024 relativa all'approvazione del documento unico di programmazione per il triennio 2024/2026, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 04 del 29/02/2024 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 01.07.2024 relativo all'approvazione PIAO 2024/2026 – variazione n. 1 al Piao 2024/2026- sezione 3 "organizzazione e capitale umano", sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di personale;

Visti:

- la L. n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. 33/2013;
- il D.lgs. 39/2013;
- il D.lgs. 36/2023;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento che disciplina i controlli interni;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il DPR 62/2013;
- il Codice di Comportamento integrativo;

Premesso che in data 01.07.2024, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 1639, è stato notificato al Comune di Nureci, da parte del Tribunale di Nuoro, il provvedimento con il quale Omissis Omissis *Omissis*

Considerato che con la deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 16.10.2024 l'Amministrazione, in quanto parte offesa, ha deciso di avvalersi delle facoltà previste dal codice di procedura penale di costituirsi parte civile nel procedimento di che trattasi, nominando un proprio difensore di fiducia, la cui nomina è stata demandata al Responsabile del servizio amministrativo;

Rilevato che, in esecuzione di detta deliberazione di Giunta comunale, risulta necessario nominare un legale di comprovata esperienza e competenza;

Preso atto che:

- l’art. 10 della Direttiva 2012/24/UE rubricato «*esclusioni specifiche per gli appalti di servizi*», dispone, alle lett. c) e d), quanto segue:
la presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - *rappresentanza legale:*
 - *in un arbitrato;*
 - *in procedimenti giudiziari;*
 - *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato.*
- il contenuto dell’art. 10 della Direttiva 2012/24/UE è stato (ri)trascritto sostanzialmente nell’art. 56 del D.lgs. n. 36/2023;
- la questione dell’affidamento degli incarichi di difesa legale è stato oggetto dell’intervento della sentenza c-264/18 della Corte di giustizia che ha statuito alcuni importanti principi di diritto;
- la vertenza rispetto cui la Corte di giustizia si è espressa è sorta da una istanza di un giudice secondo il quale l’art. 10 della direttiva avrebbe potuto non essere compatibile con i principi di parità di trattamento e di sussidiarietà nonché con gli artt. 49 e 56 del T.F.U.E.

Rilevata la concreta importanza della sentenza nella quale la Corte ha analizzato la compatibilità dell’art. 10 con i seguenti principi di libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, ed ha così statuito:

“20: per quanto concerne, in primo luogo, il principio di sussidiarietà e il rispetto degli articoli 49 e 56 T.F.U.E., si deve ricordare, da un lato, che il principio di sussidiarietà, enunciato all’articolo 5, paragrafo 3, T.U.E., prevede che l’unione, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, intervenga solo e nei limiti in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli stati membri e dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione prospettata, possano essere realizzati meglio a livello dell’unione.

21. discende necessariamente dal fatto che il legislatore dell’unione ha escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/24 i servizi di cui all’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), di quest’ultima che esso ha, in tal modo, ritenuto che spettava ai legislatori nazionali determinare se tali servizi dovessero essere soggetti alle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.

22. pertanto, non si può sostenere che tali disposizioni siano state adottate in violazione del principio di sussidiarietà.

26. per quanto concerne, in secondo luogo, il potere discrezionale del legislatore dell’unione e il principio generale di parità di trattamento, secondo una giurisprudenza costante della corte, quest’ultima ha riconosciuto al legislatore dell’unione, nell’ambito dell’esercizio delle competenze a esso demandate, un ampio margine di discrezionalità quando la sua azione implica scelte di natura politica, economica e sociale, e quando è chiamato a effettuare valutazioni complesse.

34/35. per quanto riguarda i servizi forniti da avvocati, di cui all’articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 ... simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.

38. ne consegue che, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all’articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva medesima. tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell’unione ha potuto, nell’ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall’ambito di applicazione di detta direttiva”;

Richiamato l’art. 56, comma 1, lett. h), del D.lgs. 36/2023, il quale testualmente recita: “*le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: (...) h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (...)*”;

Considerato che, alla luce della normativa sopra richiamata, gli incarichi di rappresentanza sono fuori dall'ambito di applicazione della materia degli affidamenti degli appalti, attenendo a rapporti giuridici caratterizzati da *intuitu personae* e libera scelta guidata;

Ritenuto, quindi, di nominare in qualità di legale per difendere le ragioni di questa Amministrazione l'Avv. Mauro Tronci, C.F. Omissis, Omissis, per le professionalità che emergono dal curriculum vitae presentato in data 22/10/2024, acquisito al prot. n.2736/2024, e che intercetta le condizioni di fiduciarità;

Visto il preventivo di spesa presentato dall'Avv. Mauro Tronci, in data 07/10/2024, acquisito al prot. n. 2579/2024, per un importo pari a per l'importo massimo di euro 1.511,82 (IVA inclusa);

Verificato che l'importo preventivato a carico del Comune, come sopra evidenziato, può essere ritenuto congruo, in quanto allineato ai parametri specifici individuati per la professione forense;

Ritenuto per i motivi appena evidenziati, di individuare il suddetto professionista per la tutela dell'Amministrazione nel procedimento sopra meglio indicato;

Precisato che tale incarico risponde ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e persegue, dunque, il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico;

Visto il curriculum vitae dell'Avv. Mauro Tronci;

Vista la dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse resa dal citato Avvocato acquisita al prot. n. 2761 del 23/10/2024;

Appurato che, sia ai servizi legali esclusi dall'applicazione del codice che i servizi legali individuati dall'Allegato XIV sono assoggettati agli obblighi di tracciabilità (delibere ANAC n. 582 e 584/2023), pertanto al presente provvedimento è associato il codice identificativo di gara (CIG):B39F50EE66;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000;

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità, conflitto di interesse, neanche potenziale, od obbligo di astensione nei confronti del soggetto che ha svolto l'istruttoria e che sottoscrive il presente provvedimento;

Verificato che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, sussiste la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dello stesso;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Di approvare le premesse alla presente determinazione che rappresentano il presupposto di fatto e di diritto della stessa;

Di prendere atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 16.10.2024, l'Amministrazione, in quanto parte offesa, ha deciso di avvalersi delle facoltà previste dal codice di procedura penale di costituirsi parte civile nel procedimento di che trattasi, nominando un proprio difensore di fiducia, la cui nomina è stata demandata al Responsabile del servizio amministrativo;

Di nominare per le ragioni di cui sopra, quale legale dell'ente a cui affidare l'incarico per la tutela dell'Amministrazione nel procedimento sopra meglio indicato, l'Avv. Mauro Tronci, C.F. Omissis, con studio legale in Cagliari, via G. Pontano n. 3, per le professionalità che emergono dal curriculum vitae presentato in data 22/10/2024, acquisito al prot. n.2736/2024, e che intercetta le condizioni di fiduciarità;

Di dare atto che l'importo, di cui al preventivo fatto pervenire dall'Avv. Mauro Tronci ammonta ad € 1.511,82 (Comprensivo di IVA), e che lo stesso può essere considerato congruo e soddisfacente rispetto all'incarico conferito;

Di perfezionare il seguente atto mediante la dichiarazione di impegno del legale a fornire in modo chiaro e dettagliato lo stato della causa nel suo divenire ai fini della corretta applicazione dell'accantonamento per spese legali in ragione dei principi contabili;

Di dare atto che:

- l'obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente per euro (640,38) nel presente anno finanziario e per euro (871,44) nel prossimo anno finanziario e come tale si procede alla costituzione dell'impegno di spesa secondo le nuove regole contabili e precisamente:
 - per euro (640,38...) imputando l'impegno di spesa sul capitolo 1061/1, dell'anno finanziario presente, giacché per questa parte di esecuzione l'obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente entro il presente anno finanziario;
 - per euro 871,44 imputando l'impegno di spesa sul capitolo 1061/1, dell'anno finanziario 2025, giacché per questa parte di esecuzione l'obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente entro anno finanziario 2025.

Di impegnare in favore dell'avv. Mauro Tronci l'importo complessivo di euro 1.511,82 (oltre IVA), a carico del capitolo 1061/1– cod. 1.03.02.99.002, esigibilità al 31.12.2024.

Di rimettere l'atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione degli impegni contabili, adempimenti che renderanno l'atto esecutivo.

Di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;

Di dare atto che la presente determinazione:

- viene trasmessa all'Ufficio Finanziario per il visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e i dati nella stessa contenuti nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente

ATZORI EMANUEL